



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

P.O. FESR 2007 – 2013

Competitività regionale e occupazione

**Bando pubblico per la promozione di interventi di
valorizzazione a fini turistici dell'attrattività dei sistemi
produttivi identitari e tradizionali dei centri minori**

Risposte alle domande (FAQ)

1. È ammissibile la partecipazione al bando di un'associazione di comuni e province italiane ed estere, che svolge compiti di progettazione, assistenza tecnica e formazione a vantaggio dei propri associati? Tale entità potrebbe partecipare quale partner progettuale al bando medesimo, considerato che l'art. 7 del bando (lett. c) dice che sono ammessi sia i comuni singoli sia associati, nonché soggetti privati? Tale tipo di associazione può considerarsi "consorzio" o "unione di comuni"?

Il bando è rivolto ai "*sistemi territoriali dei centri urbani minori*", così come definiti al punto 3.3.1 del POR Sardegna FESR 2007-2013.

Tali sistemi possono agire attraverso "*reti di cooperazione di centri minori*" costituite esclusivamente da Comuni singoli e associati; questi ultimi soltanto se sono organizzati nelle forme associative previste agli artt. 31 "Consorzi" e 32 "Unioni di comuni" del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

I soggetti non rientranti tra quelli sopraccitati possono essere coinvolti nelle iniziative della "*rete di cooperazione di centri minori*", purché la loro partecipazione sia funzionale e sinergica rispetto alla realizzazione della proposta di finanziamento.

2. Nel raggiungimento della soglia minima per la composizione della rete di centri minori necessaria per partecipare al bando, il POR FESR indica un requisito minimo di 3 comuni con una popolazione residente complessiva maggiore di 10.000 abitanti. Nel caso si abbiano solo 2 Comuni classificabili come centri minori più un terzo Comune (non beneficiario, ma sinergico al progetto) appartenente ai "Poli di sviluppo urbano", quest'ultimo concorre al raggiungimento della soglia minima di 10.000 abitanti oppure i 3 Comuni devono essere tutti dei centri minori?

Il bando prevede all'art. 6 che le "reti di cooperazione di centri minori" sono costituite da minimo 5 Comuni indipendentemente dalla popolazione o, in alternativa, da minimo 3 Comuni con una popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti.

Possono essere costituite esclusivamente dai Comuni singoli e associati, questi ultimi soltanto se sono organizzati nelle forme associative di cui agli artt. 31 "Consorzi" e 32 "Unioni di comuni" del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", secondo quanto disposto all'art. 7.

Non possono far parte delle "reti di cooperazione di centri minori" i Comuni compresi nei "Poli di Sviluppo Urbano" e nei "Sistemi Territoriali Urbani".

Le "reti di cooperazione di centri minori" dovranno avere una densità demografica inferiore a 50 abitanti/Km² (totale complessivo degli abitanti dei Comuni costituenti la rete sulla superficie complessiva del territorio della rete).

Vedi anche "Integrazioni e specificazioni alla risposta alla domanda 2" (in coda alla sezione).

3. Nel caso della soglia minima di 5 comuni possono essere, ad esempio, 3 o 4 centri minori più 2 o 1 centri appartenenti ai "Poli di sviluppo urbano"?

Vedi risposta alla domanda 2 e "Integrazioni e specificazioni alla risposta alla domanda 2" (in coda alla sezione).

4. Nella composizione della rete possono partecipare come beneficiari i Comuni appartenenti ai "Poli di sviluppo urbano" e "Sistemi territoriali urbani" come definito al punto 3.3.1 del POR FESR Sardegna? Se no, possono concorrere al raggiungimento del conseguimento della somma minima di abitanti, ovvero della soglia minima dei Comuni?

Vedi risposta alla domanda 2 e "Integrazioni e specificazioni alla risposta alla domanda 2" (in coda alla sezione).

5. Nelle azioni immateriali sono finanziabili Piani di Marketing, eventi, rassegne e altre attività atte a promuovere le attività tradizionali e tipiche, gli antichi mestieri, etc.?

Il bando non preclude tale possibilità, pertanto, le azioni immateriali elencate sono finanziabili, a condizione che queste siano connesse agli interventi infrastrutturali.

6. I comuni costieri possono usufruire dei finanziamenti previsti dal bando?

Vedi risposta alla domanda 2 e "Integrazioni e specificazioni alla risposta alla domanda 2" (in coda alla sezione).

7. Ci sono paesi esclusi dal bando?

No, tuttavia occorre distinguere se trattasi di Comuni beneficiari o di Comuni singoli o associati non potenzialmente beneficiari e non apportatori di risorse e/o non potenzialmente beneficiari ma apportatori di risorse per la proposta di finanziamento, purché la loro partecipazione sia funzionale e sinergica rispetto alla realizzazione della proposta di finanziamento.

Vedi anche risposta alla domanda 2 e "Integrazioni e specificazioni alla risposta alla domanda 2" (in coda alla sezione).

8. Possono considerarsi Enti beneficiari, ai sensi dell'art. 15 del bando e dell'art. 52, lett. f del Regolamento CE 1083/2006, non essendo detti Enti zone di montagna?

Vedi risposta alla domanda 2 e "Integrazioni e specificazioni alla risposta alla domanda 2" (in coda alla sezione).

9. Il documento strategico, in quali casi non è obbligatorio?

È sempre obbligatorio.

Esso contiene la descrizione della strategia comune, da perseguire in forma associata in una logica di "specializzazione territoriale e/o tematica", posta alla base della concezione della proposta di finanziamento.

Partendo dalla situazione esistente, dai bisogni e dalle necessità rilevati, il *Documento strategico* esplicita gli orientamenti strategici e gli obiettivi perseguiti dalla rete, con riferimento alle iniziative e alle scelte promosse.

Tale documento è il riferimento principale per la predisposizione della proposta di finanziamento.

Il bando prescrive che il *Documento strategico* sia approvato dai singoli Consigli Comunali.

10. Per la definizione dei centri minori, viene richiesto il rispetto del punto 3.3.1 del POR FESR 2007-2013, che rinvia all'art. 52, lett. f del Regolamento CE 1083/2006, nel quale, tra i requisiti richiesti, identifica la densità media abitativa dei 50 ab. per kmq. Ai fini del calcolo della densità, per l'accesso al bando, occorre considerare la densità di ogni singolo comune della rete, oppure quella della rete dei centri nel suo complesso?

Vedi risposta alla domanda 2 e "Integrazioni e specificazioni alla risposta alla domanda 2" (*in coda alla sezione*).

11. Ai fini della definizione dei Comuni beneficiari, qualora un Comune, per questioni di densità (superiore ai 50 ab. per kmq) o perché ai sensi della normativa vigente viene classificato non montano, può partecipare al bando nonostante non rientri nemmeno nei "poli di sviluppo urbano" e nei "sistemi territoriali urbani"?

Vedi risposta alla domanda 2 e "Integrazioni e specificazioni alla risposta alla domanda 2" (*in coda alla sezione*).

12. La costituzione della rete può essere fatta attraverso l'approvazione di un accordo di programma per la realizzazione di quanto previsto nell'allegato piano strategico? In questo caso al momento della partecipazione al bando possono bastare le delibere delle giunte comunali o chiedete anche la presentazione della delibera di consiglio?

La costituzione delle "rete di cooperazione dei centri minori" per la realizzazione della proposta di finanziamento implica la formalizzazione dei rapporti fra i Comuni singoli o associati che compongono tali reti tramite la stipula dell'atto costitutivo.

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" la competenza ad adottare tali tipi di atti è del Consiglio Comunale.

13. L'ampliamento di un museo all'interno del quale posizionare un laboratorio di ceramica nel quale effettuare attività economiche e didattiche, rientra tra quelle ammissibili?

Il bando prevede all'art. 8 che gli interventi infrastrutturali devono riguardare la riqualificazione, il recupero ed il riuso del patrimonio pubblico esistente strettamente funzionale alla realizzazione delle proposte di finanziamento, ovvero pertinenti alla valorizzazione dei sistemi produttivi identitari e tradizionali, in coerenza con le finalità di cui all'art. 1 del bando.

14. La realizzazione di un centro informativo destinato a valorizzare le unicità di un paese componente la rete, rientra tra le attività ammissibili?

Vedi risposta alla domanda 13.

15. Posso aderire alla rete, in qualità di privati non beneficiari e non apportatori di cofinanziamento, anche soggetti imprenditoriali residenti in comuni diversi da quelli che costituiscono la rete?

Si, purché la loro partecipazione sia funzionale e sinergica rispetto alla realizzazione della proposta di finanziamento.

16. I comuni collocati nella fascia costiera, rientrano tra i centri minori che possono presentare le proposte di finanziamento?

Vedi risposta alla domanda 2 e "Integrazioni e specificazioni alla risposta alla domanda 2" (*in coda alla sezione*).

17. Il comune di Sanluri facente parte dell'Unione dei Comuni Marmilla, può considerarsi un "Centro Minore" oppure rimane automaticamente fuori dal contesto del Bando?

Vedi risposta alla domanda 2 e "Integrazioni e specificazioni alla risposta alla domanda 2" (*in coda alla sezione*).

18. L'Unione dei Comuni Marmilla può considerarsi una rete di cooperazione già costituita ai sensi dell'art. 5 del Bando?

Vedi risposta alla domanda 2 e "Integrazioni e specificazioni alla risposta alla domanda 2" (*in coda alla sezione*).

19. I comuni costieri, come Tertenia, Cardedu e Barisardo, appartenenti già alla rete CIVIS, possano o meno partecipare al bando, oppure sono da escludere, in quanto comuni non montani?

Vedi risposta alla domanda 2 e "Integrazioni e specificazioni alla risposta alla domanda 2" (*in coda alla sezione*).

20. Arredi e attrezzature dell'edificio oggetto di intervento fanno parte delle spese ammissibili al bando?

L'art. 9 del bando, nel richiamare il contenuto di cui al D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/06", prevede che sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario per i lavori, le opere, le forniture ed i servizi inerenti alla realizzazione delle proposte di finanziamento di cui all'art. 8 del bando medesimo.

21. È finanziabile la realizzazione di infopoint?

Vedi risposta alla domanda 13.

22. Il maggiore punteggio relativo al livello di progettazione, rispetto al minimo di preliminare, è relativo all'intero progetto della rete o a quello di ogni progetto di ogni singolo comune? Se un insieme (ad esempio) di 6 comuni presentano: due preliminari... due definitivi ... e due esecutivi per le loro singole opere quale punteggio viene attribuito?

L'Allegato 1 "I criteri di valutazione della proposta di finanziamento (art. 17 del Bando)" prevede alla lettera C2 Disponibilità di progettazione esecutiva o definitiva (Allegato 1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007) l'attribuzione di punti 5 per la progettazione esecutiva e di 3 punti per la progettazione definitiva.

Fermo restando tali valori massimi, sarà compito della Commissione giudicatrice, anche rispetto al caso in questione, individuare sottocriteri oggettivi per l'attribuzione del punteggio.

23. Nell'Unione dei Comuni della quale fa parte il comune di Gesturi sono previsti diversi interventi per i quali alcuni hanno la progettazione esecutiva e altri no. L'indicatore relativo come viene valutato?

Vedi risposta alla domanda 22.

24. Se un comune, come prevede il bando, partecipa a 2 reti, in una come beneficiario e nell'altra non, nel secondo caso concorre al conseguimento della soglia minima di abitanti (10.000) ovvero numero di comuni (3 o 5)?

Il computo delle soglie minime (popolazione e/o numero dei Comuni) è riferibile esclusivamente ai soggetti beneficiari (art. 6), con ciò intendendo che nel caso in cui il Comune partecipi alla rete in qualità di non beneficiario, non concorre al conseguimento di dette soglie.

25. Il programma può finanziare mezzi di trasporto turistici, quali treni turistici per la fruibilità e il trasporto di visitatori?

Vedi risposta alla domanda 13.

26. Rientra nelle previsioni del bando la costruzione di un ostello per la gioventù oppure il recupero di un edificio esistente per tale finalità?

Vedi risposta alla domanda 13.

27. Il comune di Macomer ha circa 11.000 abitanti, può partecipare in associazione con gli altri comuni dell'Unione al bando relativo ai centri minori?

Vedi "Integrazione e specificazione alla risposta alla domanda 2" (in coda alla sezione).

Il bando prevede all'art. 6 che le "reti di cooperazione dei centri minori" possono essere costituite, per le finalità di cui all'art. 1 del bando, da minimo 5 Comuni indipendentemente dalla popolazione o, in alternativa, da minimo 3 Comuni con una popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti (rif. dati Istat 31/12/2009).

La composizione delle "reti di cooperazione dei centri minori" è disciplinata secondo le modalità stabilite all'art. 7.

28. Quali sono i progetti inclusi negli interventi a valere sulle assi IV e V del POR-FESR 2007-2013? Dove si trova l'elenco?

I progetti di cui si tratta dovranno essere individuati tra quelli presentati da ciascun Comune beneficiario costituente la "rete di cooperazione dei centri minori", avendo riguardo a selezionare esclusivamente quelli relativi ad interventi esistenti, o programmati con atto antecedente alla data di pubblicazione del Bando, che potranno, con la proposta presentata, essere oggetto di completamento.

Si specifica al riguardo che i progetti di cui sopra devono essere descritti con un livello di approfondimento tale da consentire al valutatore di verificare inequivocabilmente l'idoneità della proposta a completarli. Riferimenti generici o sintetiche descrizioni determineranno la non attribuzione del relativo punteggio.

Quanto sopra vale per l'attribuzione dei punteggi relativi all'intero criterio contrassegnato sub B2.

29. È possibile associare ai progetti inclusi nella progettazione riferita a POR-FESR 2000-2006 e POR-FESR 2007-2013 altri progetti di nuova concezione? In questo caso è previsto l'obbligo di redigere un nuovo documento strategico?

Data la genericità del termine "associare", comunque non riferibile al contenuto del criterio B2 (art. 17), per la prima parte del quesito vedi risposta alla domanda 28.

Per la seconda parte vedi risposta alla domanda 9.

30. I comuni coinvolti nella rete di cooperazione possono acquistare mezzi mobili (mezzi elettrici, biciclette, seggiovie, etc.)?

L'art. 9 del bando, nel richiamare il contenuto di cui al D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/06", prevede l'ammissibilità delle spese sostenute dal beneficiario per

i lavori, le opere, le forniture ed i servizi inerenti alla realizzazione delle proposte di finanziamento di cui all'art. 8 del bando medesimo.

31. Cosa si intende all'art 9 (spese ammissibili) - piano di fattibilità della proposta di finanziamento, nel limite del 2% dell'investimento ammissibile, richiedibile esclusivamente dal Comune capofila che gestirà le risorse d'intesa e nell'interesse della rete?

Il piano di fattibilità deve essere presentato dal Comune capofila che la "rete di cooperazione dei centri minori" dovrà necessariamente individuare ai sensi dell'art. 6 del bando. Trattasi di un documento unico, di sintesi, riferibile alla proposta nel suo complesso che solo il soggetto capofila, in quanto tale, si ritiene sia in possesso delle informazioni necessarie e sufficienti per la redazione. Dall'assunzione dell'impegno e della responsabilità consegue il riconoscimento dell'ammissibilità delle relative spese solo in capo al suddetto soggetto.

32. I comuni beneficiari possono fare investimenti infrastrutturali in terreni presi in comodato (es. piste ciclabili)?

Qualora trattasi di interventi infrastrutturali su immobili non facenti parte del patrimonio pubblico esistente (art. 8), vedi risposta alla domanda 46.

Altre ipotesi possono essere valutate alla luce del disposto dell'art. 9 del bando che, nel richiamare il contenuto di cui al D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/06", considera ammissibili le spese sostenute dal beneficiario per i lavori, le opere, le forniture ed i servizi inerenti alla realizzazione delle proposte di finanziamento di cui al citato art. 8

33. Vengono ritenute ammissibili domande che abbiano quale oggetto del finanziamento sistemi produttivi costituiti in toto o in parte da associazioni, Centri Commerciali Naturali, sistemi produttivi identitari e tradizionali, ovvero botteghe artigiane, attività tradizionali e tipiche, che abbiano come oggetto della loro attività la produzione, la trasformazione o la vendita di alimenti tipici, quali olio, vino, pane, carni?

Il bando prevede all'art. 8 che le proposte di finanziamento dovranno essere finalizzate:

- a supportare il rilancio e la rivitalizzazione delle attività produttive tradizionali ivi insediate (botteghe artigiane, antichi mestieri, attività tipiche e tradizionali e simili),
- all'attivazione di filiere legate all'identità culturale ed alle specificità territoriali.

In particolare, devono essere finalizzate a migliorare la qualità dell'attrattività turistica degli ambiti urbani e territoriali nei quali si insediano i sistemi produttivi identitari e tradizionali della rete di cooperazione dei centri minori, anche mediante azioni di promozione turistica e di marketing territoriale e turistico, volte a realizzare un'offerta integrata di servizi e promuoverne la messa in rete.

Inoltre, prevede che le proposte di finanziamento possono ricomprendere sia interventi infrastrutturali che interventi immateriali, come definiti al medesimo articolo, in coerenza con le finalità di cui all'art. 1.

Nel richiamare il contenuto di cui al D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/06", l'art. 9 prevede che sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario per i lavori, le opere, le forniture ed i servizi inerenti alla realizzazione delle proposte di finanziamento di cui al suddetto art. 8.

34. Se la rete di comuni è costituita dall'insieme di comuni che fanno parte di una medesima Unione di Comuni può l'Unione essere capofila?

Il bando prevede all'art. 6 che le "reti di cooperazione dei centri minori" devono identificare al loro interno il Comune capofila proponente. Pertanto, non è possibile che l'Unione di Comuni rivesta il ruolo di capofila, poiché trattasi di forma associativa ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Vedi anche "Integrazione e specificazione alla risposta alla domanda 2" (in coda alla sezione).

- 35. La rete di cooperazione può essere costituita da Comuni appartenenti alla medesima Unione di Comuni? In caso positivo, i comuni già parte dell'Unione possono utilizzare tale strumento associativo ai fini della partecipazione approvando il Documento strategico della rete di cooperazione come Unione di Comuni? L'Unione di Comuni è legittimata a inoltrare la domanda di finanziamento ovvero è necessario che individui un comune capofila? In caso di risposta negativa invece, i Comuni parte dell'Unione devono necessariamente riunirsi in rete di cooperazione e in tal caso costituire una nuova associazione di comuni con mandato al capofila?**

Il bando prevede, all'art. 6 che le "reti di cooperazione dei centri minori" possono essere costituite da minimo 5 Comuni indipendentemente dalla popolazione o, in alternativa, da minimo 3 Comuni con una popolazione complessiva non inferiore a 10.000.

Tuttavia, anche qualora l'Unione di Comuni, ente locale non beneficiario in quanto non contemplato tra quelli elencati nel richiamato art. 6, possieda i suddetti requisiti, tale forma associativa non rappresenta, ai fini dello stesso bando, una "rete di cooperazione dei centri minori", potendo comunque partecipare alla composizione della rete secondo le modalità di cui all'art. 7, punti b) e c).

Vedi anche "Integrazioni e specificazioni alla risposta alla domanda 2" (*in coda alla sezione*).

- 36. Diversi comuni hanno difficoltà ad identificare il soggetto gestore del bene comunale da inserire nel piano oggetto del bando in quanto non ci sono i tempi tecnici per organizzare una gara o altro strumento ad evidenza pubblica. È possibile che diversi soggetti si candidino per la gestione dell'immobile presentato dal comune e solo successivamente il comune possa decidere, dopo apposita gara, a chi assegnarne la gestione?**

Se il quesito fa riferimento all'eventuale Piano di Gestione previsto dal bando (per l'assegnazione del punteggio di cui al criterio B1 "Avanzamento nei tassi di occupazione" e J "Piano di fattibilità" comprensivo dell'eventuale Piano di gestione come previsto all'art. 13), è sufficiente, secondo quanto previsto nello stesso e nel disposto dell'art. 21, l'impegno al rispetto degli adempimenti indicati nella proposta.

Se il quesito invece si riferisce a quanto prescritto dall'art. 15, e cioè la "disponibilità di piani esecutivi di gestione per interventi infrastrutturali e immateriali finalizzati alla creazione o ampliamento di strutture per l'erogazione di servizi di interesse pubblico", trattasi di requisito oggettivo, la cui mancanza è causa di esclusione ai sensi dell'art. 16.

Al riguardo, comunque, si sottolinea che la normativa comunitaria, nel cui rispetto è richiesto il suddetto requisito, attribuisce al proponente la valutazione circa la pertinenza dei piani stessi (art. 15: *ove pertinente*).

- 37. È possibile avere informazioni più dettagliate in merito al meccanismo per il quale i privati che si candidano con il pubblico in questa fase possono beneficiare di altri fondi legati ad un bando previsto a settembre?**

Stante il fatto che il bando in oggetto non prevede nessuna scadenza, si rimanda all'art. 6 limitatamente alla parte nella quale si auspica il coinvolgimento di *operatori economici regolarmente iscritti alla CCIAA - quali rappresentanti dei sistemi produttivi identitari e tradizionali, ovvero delle botteghe artigiane, degli antichi mestieri e delle attività tradizionali e tipiche* – attraverso il formale impegno alla realizzazione di un piano di investimenti funzionalmente collegati con le finalità di cui all'art. 1 dello stesso bando. Con le modalità ivi prescritte, tale impegno è previsto costituisca *requisito di accesso per la partecipazione - da parte degli stessi operatori - ad un successivo bando [...] destinato ad agevolare, in regime di de minimis, le iniziative adeguate alla realizzazione del suddetto piano di investimenti.*

- 38. A seguito di stipula di apposito contratto privatistico tra il Comune che intende partecipare al bando e soggetto privato titolare di un immobile oggetto di valorizzazione, che ne preveda la concessione (con nascita di diritto reale sull'immobile) almeno trentennale a favore dell'Ente Pubblico Locale, gli interventi di restauro per rendere funzionale e fruibile l'immobile possono essere finanziati con risorse messe a disposizione dal bando pubblico in oggetto?**

Qualora trattasi di interventi infrastrutturali su immobili non facenti parte del patrimonio pubblico esistente (art. 8), vedi risposta alla domanda 46.

39. Riferendoci all'Unione cosa si intende per portatore di risorse? (art. 7 del bando) - es. può essere inteso come cofinanziatore dell'intervento?

Il bando prevede che la "rete di cooperazione di centri minori" possa essere costituita anche da Comuni singoli e associati (esclusivamente Consorzi e Unioni di cui agli artt. 31 e 32 del D.Lgs. n. 267/2000) non potenzialmente beneficiari ma apportatori di risorse.

Tali risorse sono aggiuntive (non sostitutive) rispetto alla quota di cofinanziamento obbligatoria a carico dei Comuni beneficiari e contribuiscono all'ottenimento della prevista premialità sul criterio C3 "Livello di cofinanziamento". Vedi artt. 10 e 17.

Resta inteso che la partecipazione ed i relativi interventi siano funzionali e sinergici alla realizzazione della proposta complessiva di finanziamento.

40. In ordine alle azioni immateriali è possibile che il comune organizzi attività di formazione e praticantato presso i privati che sottoscrivono il protocollo d'intesa al fine di tramandare le lavorazioni? È un intervento ammissibile?

Il bando prevede che siano finanziabili le azioni immateriali **connesse agli interventi infrastrutturali**. Vedi art. 8 con particolare attenzione ai richiami all'art. 1.

41. Le spese di organizzazione, gli eventuali rimborsi per gli "studenti", i materiali informativi e necessari per la formazione sono spese ammissibili?

Vedi risposta alla domanda 40.

42. I soggetti privati coinvolti devono essere ben identificati al momento della presentazione della domanda?

Il bando prevede (art. 6) che le "reti di cooperazione dei centri minori" devono dimostrare il coinvolgimento di operatori economici regolarmente iscritti alla CCIAA, quali rappresentanti dei sistemi produttivi identitari e tradizionali, ovvero delle botteghe artigiane, degli antichi mestieri e delle attività tradizionali e tipiche, che formalmente si impegnano alla realizzazione di un piano di investimenti funzionalmente collegati con le finalità di cui all'art. 1 del bando medesimo.

Tale impegno è formalizzato mediante la sottoscrizione di uno specifico Protocollo di Intesa o Accordo tra il Comune nel cui territorio insiste l'attività produttiva ed i soggetti privati esercenti tali attività.

43. L'Unione dei Comuni Marmilla può fungere da ente capo fila di una rete di comuni? Se sì, può fungere da ente capofila di più reti all'interno dell'Unione stessa?

L'art. 6 del bando prevede le "reti di cooperazione dei centri minori" devono identificare al loro interno il Comune capofila proponente.

Vedi anche risposta alla domanda 35.

44. Il Consorzio Due Giare di Baressa può essere capofila?

Per i Consorzi valgono le medesime considerazioni fatte per le Unioni.

Vedi risposte alle domande 35 e 43.

45. Le attività pastorali rientrano nel concetto di attività tipiche e tradizionali di cui all'art. 8 del bando?

Il concetto di "attività tipiche e tradizionali" deve essere letto come "attività produttiva tradizionale" **insediata negli ambiti urbani dei centri minori**, da rilanciare e rivitalizzare con operazioni che si

configurino come “**interventi di valorizzazione a fini turistici dell’attrattività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali**” connessi al patrimonio culturale e naturale. Particolare riguardo alla natura degli interventi (sia infrastrutturali che immateriali) ed alle specifiche finalità, nonché da quanto disposto dall’art. 1.

46. Gli “interventi infrastrutturali” possono essere definiti esclusivamente sul patrimonio pubblico o possono essere definiti anche sul patrimonio privato, relativo alla valorizzazione dei sistemi produttivi identitari e tradizionali? Eventualmente nella forma di una compartecipazione della rete dei comuni per gli investimenti privati connessi agli obiettivi del progetto?

L’art. 8 definisce gli interventi infrastrutturali specificando che devono concretizzarsi in operazioni di riqualificazione, recupero e riuso del patrimonio pubblico esistente che risultino coerenti con le finalità di cui all’art. 1. Ulteriore condizione è che il patrimonio pubblico esistente oggetto dell’intervento infrastrutturale sia, anche alternativamente:

- strettamente funzionale alla realizzazione delle proposta di finanziamento, ovvero
- pertinente alla valorizzazione dei sistemi produttivi identitari e tradizionali.

47. Le reti devono dimostrare il coinvolgimento - anche attraverso le associazioni di categoria e i Centri Commerciali Naturali istituiti ai sensi della L.R. 5/2006 - di operatori economici regolarmente iscritti alla CCIAA, quali rappresentanti dei sistemi produttivi identitari e tradizionali, ovvero delle botteghe artigiane, degli antichi mestieri e delle attività tradizionali e tipiche. Tale impegno deve essere formalizzato mediante la sottoscrizione di uno specifico protocollo di intesa/accordo con il comune nel cui territorio insiste l’attività produttiva: quali i contenuti minimi di questo accordo?

Il bando non prevede contenuti minimi e/o di dettaglio per il Protocollo di intesa/accordo. E’ facoltà della rete stabilirne le clausole purché sia inequivocabile l’effettivo coinvolgimento e l’impegno da parte degli operatori alla realizzazione di un piano di investimenti (art. 6), non solo perché ciò determina l’attribuzione o meno del punteggio di cui al Criterio I (art. 17), ma anche in quanto il richiamato impegno costituisce requisito di accesso per la partecipazione, da parte degli stessi operatori, ad un successivo bando destinato ad agevolare, tra le iniziative inserite nel suddetto piano di investimenti, quelle ritenute ammissibili.

48. Devono già essere identificati nei dettagli gli operatori economici che si impegnano alla realizzazione di un piano di investimenti oppure l’accordo è siglabile tra il comune e le associazioni di categoria territoriali che assumono un impegno generico per i propri associati? Il piano di investimenti deve essere quantificato in termini economici operatore per operatore?

Il Protocollo di intesa/accordo è sottoscritto con i singoli operatori economici, pertanto, dovranno essere elencati le ragioni sociali degli stessi ed i nominativi dei relativi Legali Rappresentanti. Il ruolo delle associazioni di categoria e dei Centri Commerciali Naturali è quello di fungere da “promotori” delle opportunità, da aggregatori di interessi comuni, da interlocutori con i singoli Comuni o con la rete nel suo complesso, così da agevolare il coinvolgimento dei propri “associati” nei termini richiesti dal bando.

Richiamando la risposta alla domanda 47, è in facoltà della rete stabilire il grado di dettaglio delle singole clausole inserite nel Protocollo di intesa/accordo, compresa la quantificazione in termini economici dei piani di investimenti degli operatori economici singoli. Ovviamente, quanto maggiore sarà l’analiticità, tanto più la proposta sarà verificabile in ordine all’attribuzione del punteggio di cui al Criterio I. Con l’ulteriore positiva conseguenza dell’ammissibilità, rispetto all’impegno assunto (che quindi deve essere già in questa fase pianificato), degli operatori al successivo bando dedicato.

49. Che livello di dettaglio minimo è richiesto nell’accordo (es. elenco delle imprese che si impegnano a realizzare un piano di investimento; importo complessivo dell’investimento; importo dell’eventuale co-finanziamento privato; importo atteso dell’agevolazione pubblica;

natura degli investimenti...). Il bando dice che i firmatari dell'accordo potranno accedere ad un successivo bando regionale in regime *de minimis*: si conoscono già le % di co-finanziamento regionale rispetto agli investimenti?

Vedi risposte alle domande 47 e 48.

Le percentuali di cofinanziamento regionale rispetto agli investimenti non sono state definite.

- 50. Se è ammissibile l'accordo tra associazioni di categoria e singoli comuni come viene attribuito il punteggio? In base al numero totale delle imprese associate alle associazioni di categoria? Vengono quantificate esclusivamente le imprese appartenenti ai sistemi produttivi identitari e alle botteghe artigiane degli antichi mestieri?**

Vedi anche risposta alla domanda 48.

Gli operatori economici di cui agli artt. 6 e 17 che possono sottoscrivere il Protocollo di intesa/accordo devono essere regolarmente iscritti alla CCIAA e svolgere il mestiere/attività individuato nel Documento strategico quale rappresentativo dei sistemi produttivi identitari e tradizionali (ovvero delle botteghe artigiane, degli antichi mestieri e delle attività tradizionali e tipiche) dei Comuni costituenti la rete.

- 51. Il bando ammette anche il coinvolgimento di aziende agricole che trasformano prodotti agricoli in prodotti tipici/artigianali?**

Vedi anche risposta alla domanda 45.

Il bando non preclude tale possibilità, tuttavia, si richiama per tutti l'art. 6.

- 52. Un comune può ristrutturare un immobile che ha in comodato per 20 anni?**

Vedi risposta alla domanda 46.

- 53. Come atto costitutivo della rete di cooperazione è necessaria una convenzione tra enti locali ad hoc?**

Il bando prevede che la formalizzazione della rete avvenga attraverso un atto costitutivo, pertanto, è in facoltà dei Comuni stabilirne la forma, secondo quanto previsto dalla normativa che regola l'ordinamento degli enti locali.

- 54. L'Unione dei comuni del Gerrei ha tra le sue finalità istitutive la promozione di iniziative congiunte per lo sviluppo del territorio dei comuni aderenti. Essa può essere considerata come rete di cooperazione già validamente costituita ai sensi del Bando?**

Vedi risposta alla domanda 35.

Vedi "Integrazioni e specificazioni alla risposta alla domanda 2" (*in coda alla sezione*).

- 55. L'atto costitutivo e statuto dell'Unione è un atto costitutivo valido ai sensi del Bando?**

Vedi risposta alla domanda 35.

Vedi "Integrazioni e specificazioni alla risposta alla domanda 2" (*in coda alla sezione*).

- 56. Possono i comuni dell'Unione dare atto con una delibera di Consiglio Comunale che l'Unione è una rete di cooperazione validamente costituita ai fini del Bando e indicare semplicemente il Comune capofila della rete demandato alla presentazione della richiesta di finanziamento secondo le modalità previste dal bando?**

Vedi risposta alla domanda 35.

Vedi "Integrazioni e specificazioni alla risposta alla domanda 2" (*in coda alla sezione*).

57. Quale documentazione devono produrre i privati che partecipano con un proprio piano d'investimenti? Cosa si intende per piano di investimenti ai fini del bando? Di quali elaborati tecnici-economici si compone?

Preliminarmente occorre mettere in evidenza che il bando:

1. richiede obbligatoriamente, perché la Rete possa considerarsi validamente costituita (art. 6), il coinvolgimento di operatori economici regolarmente iscritti alla CCIAA, i quali si impegnano alla realizzazione di un piano di investimenti funzionalmente collegati con le finalità di cui all'art. 1 dello stesso bando (vedi anche art. 17 – Criterio I).
2. prevede la possibilità di coinvolgere nelle iniziative della Rete soggetti privati apportatori o non apportatori di risorse, purché la loro partecipazione sia funzionale e sinergica rispetto alla realizzazione della proposta di finanziamento. Il coinvolgimento di questi soggetti privati determina, con un diverso peso, un maggior punteggio (art. 17 - Criterio C4 "Partecipazione finanziaria di operatori privati" e Criterio E "Partecipazione di altri operatori privati non apportatori di risorse").

Il quesito in questione appare riferirsi al coinvolgimento degli operatori economici con i quali si dovrà sottoscrivere un Protocollo di intesa/accordo (punto 1). La formalizzazione dell'impegno è attestata, oltre che dalla sottoscrizione del predetto Protocollo, dalla predisposizione di un documento snello i cui elementi essenziali sono costituiti da tutte quelle informazioni che rendono manifesta e concreta la reale volontà di realizzare gli investimenti necessari per il miglioramento della propria attività imprenditoriale, quali, a titolo esemplificativo, la descrizione della tipologia di investimenti, il relativo quadro economico ed il cronoprogramma. Tale documento, che costituirà allegato al Protocollo, potrà essere predisposto nella forma dell'autodichiarazione.

Vedi anche risposta alla domanda 48.

58. Per azioni di coinvolgimento, informazione e sensibilizzazione di cui allo specifico criterio di valutazione si intende l'organizzazione di eventi dedicati così da poterli enumerare? Se sì, come certificare l'effettiva realizzazione?

Il criterio di valutazione in questione (D1) si riferisce alla realizzazione di iniziative finalizzate al coinvolgimento e alla partecipazione attiva della comunità locale e/o delle scuole.

Tali iniziative possono assumere le forme ritenute più opportune dalla rete, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, eventi, incontri, forum di discussione, seminari, dibattiti, etc.

La rete dovrà esplicitare, oltre alla numerazione, le modalità con le quali, dette iniziative, realizzano l'effettivo coinvolgimento e la partecipazione attività della comunità locale e/e delle scuole, come efficace apporto nella ideazione, elaborazione e realizzazione della proposta di finanziamento.

La rete dovrà altresì mettere in evidenza la capacità di raggiungere l'obiettivo di coinvolgimento e partecipazione in termini di efficacia, coerenza, fattibilità.

Le iniziative promosse dalla rete possono essere certificate attraverso tutte quelle evidenze fisiche (documenti, immagini, e/o altre rappresentazioni) in grado di testimoniare la loro effettiva realizzazione, al fine di un concreto ed efficace contributo alla definizione della proposta di finanziamento.

59. Il criterio "J - Qualità del piano di fattibilità" evidenzia che: "Per la quota di risorse apportata dal proponente o da terzi, deve essere adeguatamente dimostrata e documentata l'effettiva disponibilità delle stesse". Si chiede quali documenti devono essere presentati dal proponente, dai singoli comuni ammissibili e da terzi pubblici o privati che intendono cofinanziare il progetto.

La quota di risorse è adeguatamente dimostrata e documentata:

- per quanto riguarda i singoli comuni ammissibili mediante le deliberazioni dell'organo competente (vedi anche l'art. 13);
- per quanto riguarda i terzi pubblici mediante gli atti di competenza adottati dai rispettivi organi deliberativi;
- per quanto riguarda i terzi privati mediante dichiarazione del Legale Rappresentante secondo il disposto normativo previsto per la forma societaria (es.: atto costitutivo, Statuto, ecc.).

60. Un privato può finanziare il piano di marketing della rete?

Il bando prevede (art. 7) il coinvolgimento di soggetti privati che possono partecipare nelle iniziative della rete di cooperazione, in qualità di apportatori e non di risorse purché la loro partecipazione sia funzionale e sinergica rispetto alla realizzazione della proposta di finanziamento.

Data la genericità della domanda, si può supporre che un privato intenda finanziare (*pro quota o in toto*) una spesa ritenuta dal proponente ammissibile in quanto "intervento immateriale" ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 9. In questi termini l'eventuale finanziamento del privato può rappresentare una quota di risorse aggiuntive, che saranno oggetto di valutazione premiale (art. 8), come meglio specificato all'art. 17, non potendo però costituire cofinanziamento a copertura della quota obbligatoria del comune beneficiario (vedi anche art. 15).

61. In merito al protocollo tra privato e comune (soggetti privati co-finanziatori) il privato deve allegare il *business plan* della sua idea imprenditoriale oppure è sufficiente un impegno formale?

Vedi risposta alla domanda 57.

62. La documentazione amministrativa, quali per esempio gli atti di approvazione / nomina / impegno da parte degli organi competenti, l'atto costitutivo e il documento strategico, possono essere inviati in copia conforme all'originale? Oppure ne è richiesta copia originale?

È sufficiente anche la copia conforme al documento originale, nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

63. All'art. 12 del Bando è specificato che la Busta 3 debba contenere un supporto magnetico su cui sono riversati i contenuti integrali delle buste 1 e 2, in .pdf o .dwg. Mi confermate che questo supporto debba contenere anche tutti gli atti amministrativi di approvazione (delibere, determinazioni, etc.) in formato .pdf o loro scansione (sempre in .pdf)?

Come disposto all'art. 12 del bando, si conferma che nella "Busta 3" [contenente un "Supporto magnetico" (Cd Rom o Dvd o penna USB)] dovrà essere riversato il contenuto integrale della "Busta 1" e della "Busta 2", salvato con estensione ".pdf" o ".dwg" a seconda della tipologia e della praticità d'uso del proponente.

64. Il Documento strategico deve essere anch'esso sottoscritto dalle parti come l'Atto costitutivo, oppure considerato allegato a quest'ultimo e quindi non necessitante di sottoscrizione?

Il bando non prevede la sottoscrizione del Documento strategico (vedi anche artt. 5, 6 e 13).

65. Per quanto concerne l'allegato 3 al punto "H"- "Concentrazione di operatori privati negli ambiti oggetto dell'intervento rappresentanti dei sistemi produttivi identitari e tradizionali" nello specifico cosa è richiesto di diverso da quanto richiesto per esempio al punto "I". Per "concentrazione" si intende un mero valore statistico che comprende tutti i rappresentanti dei sistemi produttivi nel territorio e in qualche modo legati al nostro progetto, anche quelli che poi non sottoscriveranno il Protocollo d'intesa?

Al punto "H" sono indicati tutti gli operatori privati le cui attività imprenditoriali sono localizzate negli ambiti urbani oggetto dell'intervento (verrà preso in esame, ai fini dell'attribuzione del punteggio, la numerosità), compresi evidentemente anche gli operatori economici sottoscrittori del Protocollo di intesa/accordo di cui all'art. 6.

Al punto "I" sono indicati solo gli operatori economici sottoscrittori del Protocollo di intesa/accordo di cui all'art. 6.

66. L'atto costitutivo della rete deve essere a rogito notarile o del Segretario Comunale e se lo stesso debba essere registrato?

É sufficiente il rogito dei Segretari Comunali dei Comuni costituenti la rete di cooperazione e la successiva registrazione nei rispettivi repertori.

Vedi anche risposta alla domanda 53.

Integrazioni e specificazioni alla risposta alla domanda 2

Limitatamente al combinato disposto di cui agli artt. 6, 7 e 10 del Bando, la RETE DI COOPERAZIONE può essere costituita dai seguenti soggetti, distinguendo tra beneficiari e non beneficiari:

- a) **Comuni singoli** potenzialmente **beneficiari (SOGGETTI OBBLIGATORI, costituenti la composizione minima della rete)**:
- sono tali **tutti i Comuni ad esclusione di quelli compresi nei “Poli di Sviluppo Urbano” e nei “Sistemi Territoriali Urbani”**;
- b) **Comuni singoli e associati** (esclusivamente Consorzi e Unioni di cui agli artt. 31 e 32 del D.Lgs. n. 267/2000) **non potenzialmente beneficiari e non apportatori di risorse**, purché la loro partecipazione e gli interventi medesimi siano funzionali e sinergici alla realizzazione della proposta complessiva di finanziamento:
- sono tali **tutti i Comuni, anche quelli compresi nei “Poli di Sviluppo Urbano” e nei “Sistemi Territoriali Urbani”**;
- c) **Comuni singoli e associati** (esclusivamente Consorzi e Unioni di cui agli artt. 31 e 32 del D.Lgs. n. 267/2000) **non potenzialmente beneficiari ma apportatori di risorse per la proposta di finanziamento**, purché la loro partecipazione e gli interventi medesimi siano funzionali e sinergici alla realizzazione della proposta complessiva di finanziamento:
- sono tali **tutti i Comuni, anche quelli compresi nei “Poli di Sviluppo Urbano” e nei “Sistemi Territoriali Urbani”**;
- d) possono essere coinvolti nelle iniziative della rete di cooperazione anche soggetti privati apportatori o non apportatori di risorse, purché la loro partecipazione sia funzionale e sinergica rispetto alla realizzazione della proposta di finanziamento.

NOTA BENE

Per il calcolo del **requisito di ammissibilità** sintetizzabile nella “**composizione minima della rete di cooperazione**” (5 Comuni indipendentemente dalla popolazione o, in alternativa, 3 o 4 Comuni con una popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti) **rilevano solo ed esclusivamente i soggetti beneficiari (punto a) e cioè:**

- **la popolazione complessiva dei Comuni beneficiari nel caso di 3 o 4 Comuni;**
- **la numerosità dei Comuni beneficiari nel caso di 5 o più Comuni;**
- **la densità abitativa media dei Comuni beneficiari in entrambi i casi di cui sopra.**

Gli altri soggetti componenti la rete, **tutti soggetti non beneficiari**, rilevano esclusivamente in termini di *valutazione premiale* (art. 17 del Bando), subordinata:

- per i soggetti associati di cui ai punti b) e c), all'accertamento del requisito di ammissibilità relativo alla forma di associazione comunale proposta (Consorzi e Unioni di cui agli artt. 31 e 32 del D.Lgs. n. 267/2000),
- per tutti i soggetti (sub b, c e d) alla funzionalità e sinergia della partecipazione e degli interventi prospettati alla realizzazione della proposta complessiva di finanziamento.